

Termine circoscritto alle ispezioni

Accertamento oltre i 60 giorni

DI GIUSEPPE D'AMICO

Gli Uffici possono notificare gli avvisi di accertamento, dopo la chiusura delle attività di verifica, senza garantire il rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente. Sono queste le conclusioni della sentenza n. 4230 del 24 ottobre 2017 del Ctr di Milano che circoscrive il termine di 60 giorni agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali compiute presso la sede del contribuente.

La fattispecie giuridica e la sentenza della Ctr di Milano. L'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente statuisce: «Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».

Nel nostro caso, l'Ufficio

richiede con appositi inviti al contraddittorio dati, notizie e chiarimenti su alcune movimentazioni bancarie e decide di emettere gli avvisi di accertamento senza farli precedere da un processo verbale di constatazione e senza ascoltare il contribuente.

La Ctr di Milano accoglie la tesi dell'Amministrazione finanziaria in quanto, al di fuori di casi specifici quali gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute presso la sede del contribuente, gli Uffici possono notificare gli avvisi di accertamento direttamente. Sul tema, la stessa Cassazione ha precisato che l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i movimenti dei conti correnti bancari senza essere tenuta ad instaurare alcun contraddittorio in quanto, nell'ambito delle richieste di dati e informazioni, l'art. 32 del Dpr 600 del 1973. In tale contesto, è auspicabile un intervento del nostro Legislatore che limiti l'abuso dei questionari o degli inviti al contraddittorio, spesso utilizzati da parte degli Uffici per raggiungere i limiti previsti dall'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.